



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99” nel seguito “Decreto legislativo”;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) del sopra citato Decreto legislativo che prevede che “Ai fini della realizzazione dei progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal piano accettato di cui all'articolo 5, comma 4, sono ammessi a partecipare, in qualità di soggetti investitori, i clienti finali industriali che non hanno diritto ai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n.125 e:

- a) caratterizzati da un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 20 milioni di metri cubi per cliente finale con caratteristica di continuità, entro una banda di variazione del 10% per almeno 200 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi 3 anni termici conclusi, e attestato dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;
- b) aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacità di stoccaggio realizzate negli stessi Stati;
- c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure.”;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 5, del sopra citato Decreto legislativo che prevede che ai progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio di cui al punto precedente sono ammessi a partecipare, tramite apposita procedura di asta competitiva, anche i soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti



alimentati unicamente a gas naturale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni di reciprocità previste per la partecipazione di clienti finali che consumano gas naturale appartenenti ad uno Stato Membro dell'Unione europea, nel seguito "Stato Membro", alle procedure concorsuali e non discriminatorie di cui all'articolo 6, comma 5 del Decreto legislativo volte alla selezione dei soggetti investitori che intendono aderire a programmi di investimento per la realizzazione di progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale, come individuati dal piano di cui all'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo.

### Articolo 2

*(Reciprocità e idoneità per la partecipazione dei clienti finali agli investimenti)*

1. In applicazione del criterio di reciprocità stabilito all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 i clienti finali di uno Stato Membro:
  - a) la cui legislazione consenta, a clienti finali industriali nonché a piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, e a soggetti produttori di energia elettrica che utilizzano unicamente gas naturale e che hanno centri di consumo in Italia, di avere accesso diretto alle capacità di stoccaggio situate nel territorio dello stesso Stato membro, stipulando mediante procedure concorsuali, trasparenti e non discriminatorie, contratti pluriennali, di durata non inferiore a 5 anni rinnovabili, per la fornitura di servizi di stoccaggio con le imprese di stoccaggio operanti negli stessi Stati Membri al fine di ottenere benefici analoghi a quelli



stabiliti dal Decreto legislativo tra cui, almeno, la possibilità di consegnare gas naturale nel periodo estivo per averlo riconsegnato nel periodo invernale;

- b) che, applica le disposizioni di cui all'articolo 19, del Regolamento CE n. 715 del 2009, recante "Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL" pubblicando, in particolare, informazioni dettagliate riguardanti i servizi offerti e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie, affinché gli utenti ottengano un effettivo accesso agli impianti di stoccaggio.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 i clienti finali industriali e le piccole e medie imprese in forma aggregata di uno Stato Membro che possiedono le caratteristiche e secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo, nonché i soggetti produttori di energia elettrica, limitatamente agli impianti di generazione che utilizzano unicamente gas naturale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo, nonché dai decreti e indirizzi ministeriali emanati in attuazione del medesimo Decreto legislativo.

### Articolo 3

#### *(Documentazione per l'ammissione alle procedure concorsuali e comunicazioni)*

1. I clienti finali industriali e le piccole e medie imprese, o loro aggregazioni, che hanno centri di consumo in uno Stato Membro, ove intendano partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo, sono tenuti a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla data di indizione delle procedure concorsuali medesime, apposita documentazione in lingua italiana o inglese, attestante la sussistenza della reciprocità di cui all'articolo 2, comma 1, corredata della traduzione in lingua italiana o inglese della normativa di riferimento dello Stato Membro interessato, la cui vigenza deve essere comprovata dal competente Ministero dello Stato Membro interessato, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia dello stesso Stato.



2. Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di esame della documentazione di cui al comma 1, comunica l'idoneità o meno a concorrere alle procedure di cui all'articolo 1.

#### Articolo 4

*(Controversie sull'accesso al sistema di stoccaggio)*

1. In caso di controversie in merito al riconoscimento della reciprocità di cui all'articolo 2, da parte italiana o di uno Stato Membro, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento CE n.713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

#### Articolo 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 13.1 GEN. 2011

  
IL MINISTRO